

REGOLAMENTO INTERNO PER LE RIUNIONI DEL COMITATO NAZIONALE DEI DELEGATI ¹

Capo I – Modalità di funzionamento

Art. 1 – Convocazione

1. Il Comitato Nazionale dei Delegati (d'ora in poi anche CND) è convocato dal Presidente di Inarcassa almeno due volte l'anno, mediante avviso di convocazione che deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora d'inizio dei lavori, del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno.
2. All'interno dell'elenco delle materie da trattare, devono essere inseriti anche gli argomenti non discussi nell'Assemblea precedente e quelli richiesti da un numero non inferiore ad un quarto dei Delegati che rappresentino almeno il 15% degli iscritti, purché la richiesta giunga almeno quaranta giorni prima della convocazione della riunione e sia stata considerata ammissibile da parte del Comitato di Coordinamento. Alla richiesta deve essere allegata la documentazione che ne giustifichi e supporti l'inserimento.
3. Nel caso in cui il Comitato Nazionale dei Delegati venga convocato su richiesta di un numero di delegati che rappresentino almeno un quarto degli iscritti, corredata da idonea documentazione e previa verifica di ammissibilità da parte del Comitato di Coordinamento, l'Assemblea avviene entro i novanta giorni successivi alla richiesta. Nel caso di inadempienza del Presidente di Inarcassa, che riceva la richiesta di cui al periodo precedente, la convocazione è effettuata dal Presidente del Collegio dei revisori dei conti, e l'Assemblea dovrà svolgersi nei successivi 30 giorni.
4. L'avviso, di cui al comma primo, deve essere spedito mediante posta elettronica certificata (PEC), raccomandata o altro mezzo idoneo che ne attesti l'invio almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.
5. I Delegati possono consultare presso gli uffici di Inarcassa, a partire dai cinque giorni lavorativi precedenti la prima convocazione, gli atti istruttori relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, che non siano a contenuto riservato ex d.lgs. n. 196/03 e successive modifiche intervenute.

Art. 2 – Soggetti legittimati a partecipare all'Assemblea

1. Possono partecipare alle sedute del Comitato Nazionale dei Delegati esclusivamente i Delegati, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti ed i dipendenti di Inarcassa.
2. Terzi soggetti potranno partecipare solo se autorizzati dal Presidente di Inarcassa, il quale potrà, altresì, invitare consulenti per illustrare gli argomenti in discussione e rispondere alle domande dei Delegati.
3. Sia i consulenti che gli altri soggetti terzi, tranne i dipendenti di Inarcassa, dovranno comunque allontanarsi dall'Assemblea prima delle operazioni di voto.

¹ Deliberato dal Comitato Nazionale dei Delegati nella riunione del 24 e 25 maggio 2012 e approvato dai Ministeri Vigilanti con nota n. 36/0010907/MA004.A007/ING-L-112 del 13 luglio 2012, come da Comunicato apparso sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 27 agosto 2012.

Art. 3 – Verifica del numero legale

1. Nel caso in cui esistano fondati motivi per ritenere che nel corso dei lavori assembleari sia venuto a mancare il numero legale previsto dallo Statuto, il Presidente dell'Assemblea, anche su richiesta scritta di almeno dieci Delegati, dopo aver invitato a rientrare in aula coloro che si trovano nelle adiacenze del luogo dove si svolge l'Assemblea, incarica il Segretario di procedere alla verifica dei presenti mediante appello nominale.

Detta verifica non può avvenire mentre è in corso un intervento od una votazione.

Art. 4 – Argomenti non contenuti nell'Ordine del giorno dell'Assemblea

1. Il Comitato Nazionale dei Delegati può deliberare su argomenti che non siano stati indicati nell'Ordine del giorno esclusivamente nel caso in cui siano presenti tutti i Delegati che compongono il Comitato Nazionale dei Delegati e tutti i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, ed essi ne votino a maggioranza l'ammissibilità alla discussione.

Art. 5 - Svolgimento dei lavori

1. L'Assemblea del Comitato Nazionale dei Delegati, successivamente alla verifica da parte del Segretario del raggiungimento del numero legale previsto dallo Statuto, viene dichiarata aperta dal Presidente di Inarcassa, che comunica il nominativo del Presidente dell'Assemblea, nominato dal Comitato Nazionale dei Delegati medesimo tra i membri del Comitato di Coordinamento oppure tra i Delegati, nel caso della riunione di insediamento. Nessun intervento o comunicazione possono essere fatti prima dell'insediamento del Presidente dell'Assemblea.
2. Il Presidente della Assemblea, dopo il proprio insediamento:
 - a. dà lettura degli argomenti all'ordine del giorno;
 - b. pone in votazione eventuali richieste di inversione nella trattazione degli argomenti posti all'Ordine del giorno;
 - c. concede la parola per precisazioni o richieste di rettifiche, da inserire nel verbale dell'Assemblea in corso, su quanto riportato nel verbale in approvazione;
 - d. concede la facoltà di parola al Presidente di Inarcassa per le comunicazioni. I Delegati possono fare proprie dichiarazioni e chiedere al Presidente di Inarcassa chiarimenti sulle sue comunicazioni e rivolgergli interpellanze scritte. Il Presidente di Inarcassa risponde, al più tardi, nella prima Assemblea successiva;
 - e. procede con la trattazione degli argomenti all'Ordine del giorno.

Art. 6 – Atti procedurali

1. Si definisce:
 - a) "*emendamento*": una proposta volta a modificare i testi sottoposti all'esame dell'Assemblea;
 - b) "*sub emendamento*": una proposta tendente alla riformulazione di un proprio emendamento da parte del Delegato proponente;

- c) *“mozione”*: una proposta tesa a promuovere una deliberazione del Comitato Nazionale dei Delegati;
- d) *“mozione d’ordine”*: una proposta che attiene alla procedura o all’ordine dei lavori;
- e) *“mozione sospensiva”*: una proposta tesa alla sospensione della trattazione dell’argomento;
- f) *“mozione pregiudiziale”*: una proposta di inammissibilità alla trattazione di una mozione o di un argomento, per contrasto con norme di legge, di Statuto o di regolamenti;
- g) *“raccomandazione”*: una proposta di indirizzo non vincolante;
- h) *“richiesta preliminare”*: una richiesta di chiarimenti in merito alla inammissibilità, alla trattazione, o alla votazione di un argomento;
- i) *“intervento per fatto personale”*: un intervento teso a replicare ad attacchi sulla propria condotta o alla attribuzione di opinioni e/o fatti diversi da quelli espressi.

Art. 7 – Modalità di voto

1. È il Presidente dell’Assemblea a stabilire le modalità di votazione nonché l’inizio e la chiusura.
2. La votazione può essere espressa in forma palese o in forma segreta.
3. Il voto palese è espresso per alzata di mano o mediante strumenti elettronici.
4. La votazione viene espressa in forma segreta quando è richiesto dallo Statuto, ovvero, nel caso in cui riguardi apprezzamenti su singole persone, mediante schede munite del timbro di Inarcassa e della firma del Segretario o con il ricorso a sistemi informatici.
5. Il Presidente dell’Assemblea, anche su richiesta motivata di un Delegato, può disporre di procedere mediante appello nominale.
6. È facoltà dei Delegati esprimere il voto attraverso propria dichiarazione verbale e/o scritta, prima dell’inizio delle operazioni di voto. La motivazione deve essere data in modo sintetico nel rispetto dei tempi assegnati dal Presidente dell’Assemblea.
7. Nel caso di votazione a scrutinio segreto è ammessa solo la dichiarazione di astensione dal voto.
8. I Delegati che intendono votare contro l’approvazione del bilancio consuntivo devono sempre motivare il proprio voto.
9. La votazione non ha luogo sulle comunicazioni del Presidente.
10. In caso di documenti suddivisi in punti, la votazione, su indicazione del Presidente dell’Assemblea, può avvenire su singoli punti.
11. In caso di documenti suddivisi in articoli, la votazione, su indicazione del Presidente dell’Assemblea, può avvenire su singoli articoli, per singoli emendamenti.
12. Il testo emendato viene, quindi, votato nel suo complesso, con il criterio della maggioranza semplice dei presenti.
13. Nel caso in cui si verifichi parità di voti, si deve procedere alla ripetizione della votazione nella medesima Assemblea.

Art. 8 – Chiusura dell’Assemblea

1. Il Presidente dell’Assemblea dichiara la chiusura dei lavori.
2. Gli argomenti inseriti nell’Ordine del giorno dell’Assemblea e non esaminati saranno inseriti nell’Ordine del giorno dell’Assemblea successiva subito dopo le comunicazioni del Presidente di Inarcassa, la trattazione dei bilanci e degli atti correlati e la nomina del Comitato di Coordinamento nonché dopo ogni adempimento normativo richiesto a seguito dell’entrata in vigore di nuove disposizioni legislative.

Art. 9 –Verbale

1. Il verbale della Assemblea rappresenta il documento ufficiale che certifica l’andamento, i contenuti e le decisioni della Assemblea cui si riferisce.

Nel verbale, redatto su fogli numerati, devono essere riportati il luogo dove ha sede l’Assemblea, la data e l’ora di inizio, il nome del Presidente e quello del Segretario dell’Assemblea e gli argomenti all’ordine del giorno dei lavori.

Deve essere precisato se l’Assemblea si svolge in prima o in seconda convocazione e, nel caso di autoconvocazione, l’elenco ed il numero dei voti rappresentato dai Delegati che ne hanno fatto richiesta.

Devono anche essere segnate l’ora di eventuali sospensioni dei lavori, quella di ripresa degli stessi e quella di chiusura dell’Assemblea. Deve essere riportato l’elenco dei presenti, oltre al numero degli iscritti rappresentati dai Delegati presenti.

2. Il verbale deve riportare la sintesi di tutti gli interventi con il sunto di eventuali richieste conclusive in essi contenute, le pregiudiziali, le mozioni e quanto altro occorra per fornire un quadro completo di ciò che è avvenuto ed è stato detto nel corso della discussione.

A richiesta del proponente deve essere riportata qualsiasi frase o concetto significativo espresso dal medesimo, in sede di intervento.

3. Devono essere riportati gli esiti di tutte le votazioni avvenute nel corso dell’Assemblea anche se riferiti a questioni procedurali.
4. Nel caso di votazioni mediante strumento elettronico o per appello nominale, oltre all’esito complessivo, deve essere riportato l’elenco dei votanti, il numero dei voti di ciascun Delegato ed il voto espresso dallo stesso.
5. Il verbale viene conservato in originale presso gli uffici di Inarcassa nel registro del Comitato, preventivamente vidimato e bollato. Il verbale è firmato dal Segretario e dal Presidente dell’Assemblea e controfirmato dal Presidente di Inarcassa.
6. Copia del verbale, in formato elettronico, deve essere inviata a tutti i Delegati e Revisori dei Conti, di norma unitamente all’avviso di convocazione della successiva Assemblea del Comitato Nazionale dei Delegati.
7. La registrazione fonica dei lavori dell’Assemblea deve essere conservata presso gli uffici di Inarcassa per due anni. Essa rappresenta solo un supporto per la stesura del verbale e non un documento sostitutivo.
8. Nel caso in cui l’oratore desideri che il testo integrale del proprio intervento venga allegato al verbale, ne deve consegnare copia scritta al Segretario dell’Assemblea.

Capo II –Articolazioni Interne

Art. 10 – Comitato di Coordinamento

1. La funzionalità dei lavori dell'Assemblea oltre che dal Presidente dell'Assemblea è assicurata anche dal Comitato di Coordinamento che costituisce funzione ausiliaria del CND e che svolge i seguenti compiti:
 - a) riceve le richieste di inserimento nell'Ordine del giorno del Comitato Nazionale dei Delegati di nuovi argomenti e, verificata l'ammissibilità con riferimento al rispetto delle norme di legge, dello Statuto e dei Regolamenti, nonché la coerenza con la documentazione a supporto della richiesta, ne propone al Presidente di Inarcassa l'inserimento all'Ordine del giorno in occasione della prima Assemblea utile del Comitato Nazionale dei Delegati;
 - b) riceve le richieste di convocazione del Comitato Nazionale dei Delegati presentate dai Delegati ex art. 1, comma 3 del presente Regolamento e, verificata l'ammissibilità con riferimento al rispetto delle norme di legge, dello Statuto e dei Regolamenti, nonché la coerenza con la documentazione a supporto della richiesta, ne propone la convocazione nei termini di Statuto;
 - c) suggerisce al Presidente di Inarcassa l'organizzazione di Tavoli di Lavoro, nonché di giornate di studio ed approfondimento;
 - d) verifica l'ammissibilità degli emendamenti e dei sub emendamenti di cui all'art. 15 del presente Regolamento;
 - e) svolge le attività di ausilio al Presidente dell'Assemblea che gli vengano richieste.
2. Il Comitato di Coordinamento è composto da tre Delegati scelti dal Comitato Nazionale dei Delegati e viene eletto ad inizio della legislatura, dopo le elezioni del Consiglio di Amministrazione e dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti, e successivamente a metà legislatura. ²
3. Le modalità di nomina sono quelle indicate nel capo IV del presente Regolamento per la elezione dei componenti dei Comitati Ristretti.
4. Il Comitato di Coordinamento dura in carica due anni e mezzo dalla data di nomina e i Delegati che ne fanno parte possono essere nominati per soli due mandati consecutivi. In ogni caso continuano ad esercitare le loro funzioni sino alla nomina dei loro sostituti, ma decadono automaticamente alla scadenza del Comitato Nazionale dei Delegati che li ha nominati, nonché per decadenza dalla carica di Delegato. In questo ultimo caso si procederà alla nomina del solo componente decaduto.
5. Il ruolo di componente del Comitato di Coordinamento è incompatibile con la partecipazione ad altre attività istituzionali all'interno di Inarcassa.
6. Il Comitato di Coordinamento al suo interno sceglie, nella sua prima riunione, un coordinatore che ha il compito di organizzarne i lavori e di redigere il resoconto con l'indicazione dei presenti e la sintesi dei lavori.

² Comma così modificato con delibera adottata dal Comitato Nazionale dei Delegati nella riunione del 6, 7 e 8 luglio 2022.

7. Il Comitato di Coordinamento si riunisce su iniziativa del Presidente di Inarcassa per la riunione di insediamento e, su proposta dello stesso Comitato di Coordinamento, per le successive riunioni.
8. I resoconti ed i materiali di studio del Comitato di Coordinamento vengono conservati presso gli uffici di Inarcassa.
9. Il Comitato di Coordinamento può avvalersi sia della struttura amministrativa di Inarcassa, sia di esperti esterni previa autorizzazione del Presidente di Inarcassa.

Art. 11 – Presidente dell’Assemblea

1. Per la riunione di insediamento viene nominato Presidente dell’Assemblea il Delegato che riporta il maggior numero di voti espressi dall’Assemblea, o, nel caso di parità di voti, il più anziano nella carica di Delegato, in caso di ulteriore parità, il più anziano nell’iscrizione ad Inarcassa e, riscontrandosi ancora parità, il più anziano di età.
2. Nelle riunioni successive viene nominato Presidente dell’Assemblea un componente del Comitato di Coordinamento.

Nell’eventualità di sua temporanea assenza, il Presidente dell’Assemblea designa un suo sostituto fra i componenti del Comitato di Coordinamento.

3. Il Presidente dell’Assemblea dà lettura e pone in discussione l’ordine del giorno, fa osservare ed interpreta il presente Regolamento, dà facoltà di parlare, dirige e modera la discussione, annuncia il risultato delle votazioni, firma il verbale della riunione che sancisce le decisioni del Comitato.
4. Prima della trattazione degli emendamenti, delle mozioni e delle raccomandazioni, il Presidente dell’Assemblea può invitare i proponenti a riformulare gli emendamenti, le mozioni o raccomandazioni presentate che risultino non chiare, e successivamente sottopone il nuovo testo alla Assemblea.
5. Verifica l’ammissibilità di mozioni, emendamenti e sub emendamenti, tranne che per gli emendamenti e sub emendamenti relativi a modifiche statutarie o regolamentari demandate al Comitato di Coordinamento, e ne valuta l’attinenza con gli argomenti all’ordine del giorno, anche in contraddittorio con il proponente.
6. Il Presidente ha facoltà di togliere la parola in caso di violazione al presente Regolamento tale da turbare il regolare svolgimento dell’Assemblea. Qualora il responsabile della violazione non accetti il richiamo e persista nel proprio atteggiamento od impedisca il regolare svolgimento dell’Assemblea, il Presidente dell’Assemblea sospende i lavori al fine di decidere in merito all’eventuale espulsione del Delegato autore della violazione. Sul provvedimento del Presidente non è ammessa discussione o votazione.

Art. 12 – Segretario dell’Assemblea

1. Il Segretario dell’Assemblea è il Direttore Generale di Inarcassa o, in caso di sua indisponibilità, un dipendente di Inarcassa dallo stesso all’uopo incaricato.
2. Il Segretario verifica, prima dell’inizio dell’Assemblea, il raggiungimento del numero legale indicato nello Statuto e procede, ove previsto, ad effettuare l’appello nominale. Il Segretario cura, altresì, avvalendosi anche dell’opera dei dipendenti di Inarcassa, la stesura del verbale dell’Assemblea.

Art. 13- Comitati Ristretti

1. Nell'ambito del Comitato Nazionale dei Delegati possono essere istituiti dei Comitati Ristretti, con una durata limitata allo svolgimento dell'esame e della trattazione preliminare di particolari argomenti di competenza del Comitato stesso.

Il Comitato Nazionale dei Delegati, in relazione all'importanza dell'argomento da trattare, indica il numero dei componenti del Comitato Ristretto, comunque non superiore a 5, ed il termine entro il quale dovrà essere espletato l'incarico affidato e portato all'esame del Comitato Nazionale dei Delegati.

2. Ciascun Comitato Ristretto è coadiuvato da un Consigliere di Amministrazione designato dal Presidente di Inarcassa.
3. I componenti di ciascun Comitato Ristretto sono eletti a scrutinio segreto, tra i Delegati, secondo le modalità indicate nel Capo IV del presente Regolamento per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di Inarcassa.
4. Non possono essere eletti nei Comitati Ristretti i Consiglieri di Amministrazione, i Revisori dei Conti, i componenti il Comitato di Coordinamento, i componenti la Commissione di Congruità e il Comitato di redazione della rivista Inarcassa, e tutti i Delegati che svolgano incarichi nell'ambito di Commissioni interne ad Inarcassa nonché in rappresentanza di quest'ultima presso soggetti terzi.

Ciascun Delegato non può far parte contemporaneamente di più Comitati Ristretti.

5. I Comitati Ristretti sono convocati dal Presidente di Inarcassa per la prima riunione di insediamento e su proposta del Comitato Ristretto per le riunioni successive.
6. I Comitati Ristretti nominano nella loro prima riunione un coordinatore che ha il compito di organizzare i lavori del Comitato Ristretto e riferire al Comitato Nazionale dei Delegati, ed un segretario con il compito di redigere il verbale con l'indicazione dei presenti e la sintesi dei lavori.
7. I Comitati Ristretti possono avvalersi, sia della consulenza dei funzionari interni alla struttura di Inarcassa, sia di esperti esterni previa autorizzazione del Presidente di Inarcassa.
8. I Comitati Ristretti non assumono deliberazioni per votazione, ma predispongono il materiale necessario o utile agli atti di competenza del Comitato Nazionale dei Delegati.

In caso di pareri discordi, il coordinatore è tenuto, nel riferire al Comitato Nazionale, a darne atto con chiarezza.

Il documento prodotto dai Comitati Ristretti è consegnato in via ufficiale al Presidente di Inarcassa che pone l'argomento all'ordine del giorno nella prima Assemblea utile del Comitato Nazionale dei Delegati.

9. Il Comitato Ristretto relativamente al mandato conferitogli dal Comitato Nazionale Delegati può predisporre delle linee guida e consegnarle al Presidente di Inarcassa il quale provvederà ad inserirle all'Ordine del giorno del primo Comitato Nazionale dei Delegati utile.

Le osservazioni e le indicazioni raccolte a seguito della discussione in seno al Comitato Nazionale dei Delegati saranno poste alla base del successivo lavoro del Comitato Ristretto qualora ne venga deliberato il prosieguo.

10. Il Comitato Nazionale non è vincolato dai risultati di studio e dai pareri dei Comitati Ristretti.
11. I verbali ed i materiali di studio dei Comitati Ristretti vengono conservati presso gli uffici di Inarcassa.

Capo III – Trattazione e deliberazioni

Art. 14 – Esame ed approvazione degli argomenti all’Ordine del giorno in generale

1. Il singolo argomento all’Ordine del giorno, salvo per gli argomenti inseriti su richiesta dei Delegati, viene posto in discussione dal Presidente della Assemblea dopo che il medesimo ne ha comunicato l’oggetto e ne ha chiesto l’illustrazione al Presidente di Inarcassa. Il Presidente di Inarcassa per l’illustrazione dell’argomento può avvalersi del supporto di altri Consiglieri, del Direttore Generale, dei dipendenti di Inarcassa e, in genere, di esperti e consulenti. Gli argomenti inseriti su richiesta di $\frac{1}{4}$ dei Delegati che rappresentino almeno il 15% degli iscritti sono illustrati da un Delegato indicato da coloro che hanno presentato la richiesta.
2. Completata l’illustrazione dell’argomento, i Delegati che intendono intervenire nella discussione, su questioni di esclusiva pertinenza dell’argomento trattato, ne fanno richiesta al Presidente dell’Assemblea, che li autorizza a parlare secondo l’ordine cronologico di presentazione della richiesta, e nei limiti di tempo eventualmente dal medesimo prefissati per tutti gli interventi relativi ad un determinato argomento all’ordine del giorno, derogabile in occasione della trattazione dei bilanci.

Nessuno può intervenire senza l’autorizzazione del Presidente dell’Assemblea.

3. Il Presidente dell’Assemblea, terminato l’intervento dell’ultimo oratore iscritto, dichiara chiuse le iscrizioni a parlare sull’argomento in discussione e, prima di passare alle dichiarazioni di voto, concede la parola a chi lo ha illustrato per l’eventuale replica.
4. Il Presidente dell’Assemblea può variare l’ordine cronologico di presentazione delle richieste nel caso di momentanea assenza di un Delegato iscritto a parlare, ovvero, qualora ciò possa produrre effetti positivi per la discussione in corso.
5. Nel corso del dibattito, il Presidente dell’Assemblea può dare la parola al Presidente di Inarcassa o a chi ha illustrato l’argomento, su loro richiesta, per brevi precisazioni.
6. Nessuno può parlare a nome di Delegati assenti.

Non è consentito intervenire per più di una volta nella discussione dello stesso argomento, tranne che per una breve replica per fatto personale, per dichiarazione di voto o per mozione d’ordine.

Il Delegato che chiede la parola per fatto personale deve indicare in cosa esso consista. Il Presidente dell’Assemblea decide in merito all’ammissibilità dell’intervento.

7. Nel corso della discussione dell’argomento ciascun delegato può presentare emendamenti, mozioni, raccomandazioni e richieste preliminari secondo le regole di seguito descritte.

Durante la trattazione dell’argomento il Presidente dell’Assemblea può invitare i proponenti a riformulare gli emendamenti, le mozioni o raccomandazioni presentate che risultino non chiare, e successivamente sottopone il nuovo testo alla Assemblea.

8. Ogni Delegato può presentare una sola mozione, una sola raccomandazione e una sola richiesta preliminare per ciascun argomento in discussione. Ogni mozione presentata deve avere ad oggetto questioni che rientrino nelle materie di competenza del CND ai sensi dello Statuto.
9. *La mozione pregiudiziale, la mozione d’ordine e la richiesta preliminare* devono essere presentati dopo la lettura dell’ordine del giorno e l’illustrazione dell’argomento, ma

perentoriamente, prima dell'inizio degli interventi dei Delegati in ordine all'argomento cui si riferiscono.

Il Presidente dell'Assemblea, qualora la ritenga ammissibile, ne dà immediatamente lettura ed autorizza l'intervento del proponente e del primo Delegato che abbia chiesto di intervenire contro e, quindi, la pone in votazione secondo le modalità indicate nell'art. 7 del presente Regolamento.

10. *La mozione sospensiva* può essere presentata, entro la conclusione dell'ultimo intervento relativo all'argomento cui si riferisce.

Il Presidente dell'Assemblea, qualora la ritenga ammissibile, ne dà immediatamente lettura ed autorizza l'intervento del proponente e del primo Delegato che abbia chiesto di intervenire contro e, quindi, la pone in votazione secondo le modalità indicate nell'art. 7 del presente Regolamento.

11. *Le mozioni e le raccomandazioni* possono essere presentate entro la conclusione dell'ultimo intervento relativo all'argomento cui si riferiscono.
12. Il Presidente dell'Assemblea qualora le ritenga ammissibili, dà lettura delle mozioni presentate per il medesimo argomento. Tuttavia, l'intervento del proponente, quelli dei Delegati, l'eventuale replica del proponente e la votazione avvengono al termine degli interventi sull'argomento al quale si riferiscono. Qualora siano state presentate più mozioni relative al medesimo argomento esse sono trattate in ordine di presentazione.
13. Ogni Delegato può presentare altresì un solo emendamento per ogni articolo del testo proposto o, in caso di documenti non suddivisi per articoli o per punti, per ogni argomento. Il Delegato proponente l'emendamento può, su invito del Presidente, presentare anche durante la discussione e comunque prima della conclusione della stessa, un sub emendamento che deve essere finalizzato esclusivamente ad una riformulazione migliorativa e/o chiarificatrice dell'emendamento originale.
14. In caso di documenti suddivisi per articoli o per punti, la votazione sugli emendamenti avviene in un primo momento, per ogni articolo, nell'ordine indicato dal Comitato di Coordinamento e il testo emendato viene quindi votato, sempre con il criterio di approvazione della maggioranza semplice dei presenti.
15. In caso di documenti non suddivisi per articoli o per punti, gli emendamenti, con gli eventuali sub emendamenti, vanno tutti letti e posti in discussione secondo l'ordine di presentazione. Nel caso in cui essi riguardino lo stesso argomento, il Presidente dell'Assemblea dà la precedenza a quelli il cui contenuto risulti più distante dal testo originario.

Art. 15 – Esame ed approvazione degli argomenti posti all'Ordine del giorno riguardanti le modifiche allo Statuto ed ai Regolamenti

1. Quando è necessario deliberare in merito a modifiche dello Statuto o dei Regolamenti, il Comitato Nazionale dei Delegati è convocato una prima volta per la discussione generale, a seguito della quale delibera, con le modalità di cui all'articolo precedente, di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione (d'ora in poi anche CdA) di redigere una proposta di articolato delle modifiche allo Statuto o ai Regolamenti, indicando puntualmente i principi generali ai quali il CdA dovrà necessariamente attenersi nella elaborazione della suddetta proposta.
2. Il Consiglio di Amministrazione redige una proposta di articolato da sottoporre alla votazione dell'Assemblea del Comitato Nazionale dei Delegati.

Il Comitato Nazionale dei Delegati verrà quindi convocato una seconda volta per esaminare l'articolato proposto dal CdA, deliberare eventuali emendamenti al testo, che devono tuttavia rispettare i principi generale già indicati dal CND, conferire mandato al CdA di armonizzare il testo dell'articolato così come emendato dal CND e di trasmetterlo ai Ministeri.

3. Gli emendamenti ai testi proposti, che devono essere presentati con un congruo anticipo, indicato dal Presidente di Inarcassa nella convocazione dell'Assemblea, e i sub emendamenti, proposti in CND dai singoli delegati, secondo le modalità di cui all'art. 14 che precede, devono garantire nel caso di loro accoglimento una coerenza complessiva dell'articolato. Il Comitato di Coordinamento verifica l'ammissibilità, oltre che degli emendamenti, anche dei sub emendamenti prima della votazione da parte del Comitato Nazionale dei Delegati.

Capo IV – Elezioni

Art. 16 – Elezione del Consiglio di Amministrazione, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti, e nomina del Comitato di Coordinamento.

1. L'elezione del Consiglio di Amministrazione, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti di Inarcassa, di competenza del Comitato Nazionale dei Delegati, e la nomina del Comitato di Coordinamento avvengono a scrutinio segreto nella prima Assemblea del Comitato Nazionale dei Delegati convocato nei termini previsti dal comma successivo.
2. La convocazione del Comitato Nazionale dei Delegati, con all'ordine del giorno l'elezione e la nomina sopra citate, deve avvenire entro trenta giorni dalla sua costituzione, ma comunque non prima della naturale scadenza del precedente, così come indicata nel Regolamento sulle modalità di votazione per l'elezione dei componenti il Comitato Nazionale dei Delegati di Inarcassa.
3. Sono ammessi interventi da parte dei Delegati che intendano proporre la candidatura, propria o di altri, alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Comitato di Coordinamento. Successivamente agli interventi di coloro che intendono proporre la propria candidatura chiunque può intervenire sulle candidature proposte e per fatto personale.

Prima della elezione e della nomina ed in relazione ad esse, è consentito presentare esclusivamente mozioni che riguardino le procedure di elezione o di nomina.

4. L'elezione e la nomina suddette avvengono con votazione separata nel seguente ordine: Consiglio di Amministrazione, Collegio dei Revisori dei Conti.

A seguire si procede con la nomina del Comitato di Coordinamento.

Art. 17 – Seggio elettorale

1. Per qualsiasi tipo di votazione, il seggio per la raccolta dei voti e per i successivi scrutini è composto da tre Delegati che si siano dichiarati non disponibili a far parte degli Organi di Inarcassa e del Comitato di Coordinamento di cui si sta per procedere alla elezione e alla nomina.

Il seggio proposto dal Presidente dell'Assemblea è approvato dai Delegati con votazione palese.

2. Dei tre componenti il seggio, il più anziano assume la funzione di Presidente ed il più giovane quella di Segretario del seggio.

Il seggio potrà essere coadiuvato dal personale di Inarcassa all'uopo incaricato.

Art. 18 – Schede di votazione

1. Le schede per la elezione degli Organi di Amministrazione e di Controllo di Inarcassa e per la nomina del Comitato di Coordinamento dovranno essere distinte in schede da uno, due e tre voti; saranno consegnate a ciascun Delegato in un numero corrispondente ai voti a lui attribuiti.

Esse devono essere stampate su carta di colore diverso a seconda del numero di voti loro attribuito.

2. Le schede per la elezione del Consiglio di Amministrazione, prestampate, devono portare in alto la dizione “Elezione del Consiglio di Amministrazione di Inarcassa - Vale voti...”, e contenere un numero di righe pari al numero dei candidati da eleggere in rapporto al titolo di studio previsto dallo Statuto.

Nel caso di elezione dell'intero Consiglio di Amministrazione il numero di righe è di undici così distinte: quattro righe sono precedute dal titolo “ing.”, quattro dal titolo “arch.” e le restanti tre dalla dizione “ing./arch.”, nel rispetto dello Statuto di Inarcassa.

3. Le schede per la elezione dei Revisori dei Conti di competenza del Comitato Nazionale dei Delegati, stampate con gli stessi criteri di quelle per il Consiglio di Amministrazione, devono portare in alto la dizione “Elezione dei Revisori dei Conti di Inarcassa - Vale voti...” e contenere un'unica riga, prescindendo dal titolo ing./arch.

Nel caso di elezione di tutti i componenti il numero di righe è di due, di cui la prima deve contenere la dizione “Revisore effettivo” e l'altra quella di “Revisore supplente”.

4. Le schede per la elezione dei componenti i Comitati Ristretti, stampate con gli stessi criteri di quelle per il Consiglio di Amministrazione, devono portare in alto la dizione “Elezione dei Componenti il Comitato Ristretto - Vale voti ...” e contenere un numero di righe pari a quello dei candidati da eleggere, prescindendo dal titolo ing./arch.
5. Le schede per la nomina dei componenti il Comitato di Coordinamento, stampate con gli stessi criteri di quelle per il Consiglio di Amministrazione, devono portare in alto la dizione “Nomina dei Componenti il Comitato di Coordinamento - Vale voti ...” e contenere un numero di righe pari a quello dei candidati da nominare, prescindendo dal titolo ing./arch.
6. Tutte le schede, prima di essere consegnate ai votanti, devono contenere il timbro di Inarcassa e la firma del Presidente di seggio.
7. Alla consegna delle schede di competenza ciascun Delegato deve firmare l'apposito elenco degli aventi diritto, dove viene anche annotato il numero delle schede consegnate.
È ammesso esprimere un numero di preferenze inferiori a quelle previste nella scheda.
8. Gli elementi indicati nel presente articolo devono essere contenuti sia nella scheda di votazione cartacea che in quella in formato elettronico.

Art. 19 – Votazione

1. Le votazioni hanno inizio quando il Presidente dell'Assemblea dichiara aperte le stesse.

Le votazioni devono essere effettuate entro il termine prefissato dal Presidente dell'Assemblea e senza alcuna interruzione.

Alla scadenza del termine hanno diritto a votare solo coloro che sono presenti all'interno del locale adibito a sede del seggio.

2. Lo scrutinio dei voti, che non può essere sospeso per alcun motivo e deve essere pubblico, ha inizio subito dopo la chiusura delle operazioni di voto, ad eccezione dell'elezione dei Comitati Ristretti e della nomina del Comitato di Coordinamento per i quali si svolge al termine dei lavori dell'Assemblea.
3. Sono considerate nulle le schede contenenti segni di identificazione e le schede contenenti un numero di preferenze eccedenti, quantitativamente o per titolo di studio, la composizione dell'Organo da eleggere.

Art. 20 – Risultati della votazione

1. Terminata l'operazione di scrutinio il Presidente del seggio ed i due scrutatori firmano il relativo verbale, che deve essere controfirmato, per avvenuta ricezione, dal Segretario e dal Presidente dell'Assemblea; quest'ultimo proclama gli eletti e i nominati.
2. Qualora più Delegati raggiungano lo stesso numero di voti, la graduatoria è fissata sulla base dell'anzianità di iscrizione a Inarcassa in caso di ulteriore parità, sulla base dell'anzianità nella carica di Delegato, e, riscontrandosi ancora parità, sulla base dell'anzianità anagrafica.
3. Le schede scrutinate sono raccolte in appositi contenitori sigillati.

Le schede ed il verbale della votazione sono conservati, per due anni, a cura degli uffici di Inarcassa.

Capo V – Norme finali

Art. 21 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore successivamente alla sua approvazione da parte dei Ministeri di cui all'art. 3 del d. lgs. n. 509 del 1994 e successive modificazioni.